


Banca
FIDEURAM

Vademecum



Sulla tassazione
delle rendite finanziarie

Aggiornamento
Maggio 2015

3	LA FISCALITÀ DELLE RENDITA FINANZIARIE
5	FONDI COMUNI APERTI E SICAV
8	LA TASSAZIONE AGEVOLATA DEI FONDI E DELLE SICAV CHE INVESTONO NEI TITOLI PUBBLICI
10	IL REGIME TRANSITORIO PER GLI INVESTIMENTI IN FONDI PRIMA DEL 1° LUGLIO 2014
13	LE REINTESTAZIONI, ANCHE A SEGUITO DI SUCCESSIONI E DONAZIONI, E I TRASFERIMENTI TRA SOGGETTI DIVERSI
13	LE CONVERSIONI TRA COMPARTI
14	LE MINUSVALENZE DAI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO
16	GLI EXCHANGE TRADED FUND
16	I FONDI ALTERNATIVI
17	I TITOLI AZIONARI
18	I TITOLI OBBLIGAZIONARI
22	POLIZZE ASSICURATIVE RAMO I E UNIT LINKED
23	LA TASSAZIONE AGEVOLATA PER LE POLIZZE RAMO I E UNIT LINKED CHE INVESTONO IN TITOLI PUBBLICI
24	GESTIONI PATRIMONIALI
26	LA TASSAZIONE AGEVOLATA PER LE GPM E LE GPF CHE INVESTONO IN TITOLI PUBBLICI
27	LA FISCALITÀ DELLE GESTIONI PATRIMONIALI FIDEURAM
28	I PRONTI CONTRO TERMINE
29	PREVIDENZA COMPLEMENTARE



La fiscalità delle rendite finanziarie

Dal 1° luglio 2014 l'aliquota sulla tassazione dei redditi di natura finanziaria è fissata al 26% sia per "i redditi di capitale", sia per quelli definiti "redditi diversi di natura finanziaria", salvo alcune deroghe previste per gli investimenti diretti o indiretti in titoli pubblici, che beneficiano di un regime agevolato, e per determinati prodotti sottoscritti prima di tale data. Se non altrimenti indicato, la fiscalità qui descritta è quella applicata alle persone fisiche residenti in Italia, agli enti non commerciali, alle società semplici e alle associazioni professionali residenti, la clientela di riferimento dei consulenti finanziari, talvolta definita genericamente con il termine "privati".

In generale, il Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR) fa una distinzione tra:

I REDDITI DI CAPITALE, sempre positivi o, al massimo, nulli. Se percepiti mediante l'intermediario italiano prevedono l'intervento dello stesso quale sostituto d'imposta a titolo definitivo e non consentono alcuna compensazione o riduzione degli oneri sostenuti per l'investimento;

I REDDITI DIVERSI DI NATURA FINANZIARIA (I CAPITAL GAIN), invece, sono incerti non solo nell'importo, ma anche nell'esistenza, poiché derivano dal comportamento dell'investitore e dall'andamento dei mercati. Possono essere sia negativi, sia positivi: Quelli negativi, le perdite (meglio definite come "minusvalenze"), sono compensabili con successivi redditi positivi della stessa natura (capital gain). I capital gain prevedono la deducibilità di taluni oneri dalla base imponibile, così come la modalità di assolvimento dell'obbligo tributario attraverso diversi regimi, autonomamente in dichiarazione dei redditi o tramite l'intermediario finanziario (regime del risparmio amministrato o del risparmio gestito).

La normativa considera **REDDITI DI CAPITALE**:

- Gli interessi e gli altri proventi derivanti da depositi e conti correnti, dai certificati di deposito, dalle obbligazioni e titoli similari (compreso lo scarto di emissione) e dai titoli del debito pubblico;
- I dividendi e gli altri utili derivanti dalla partecipazione al capitale e al patrimonio di società ed enti soggetti a Ires. Si intendono le società di capitali e gli enti commerciali e non commerciali residenti, così come tutte le società ed enti non residenti;
- I proventi derivanti da fondi comuni e Sicav (entrambi definibili "Oicr"). In questo caso s'intendono non solo i dividendi dei fondi a distribuzione ma anche, e soprattutto, i proventi determinati come differenza tra il valore di riscatto e il costo di sottoscrizione negli Oicr ad accumulazione;
- I proventi da operazioni di pronti contro termine, riporto e prestito titoli;
- I redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche erogate in forma di rendita anche vitalizia, aventi funzione previdenziale, quelli compresi nei capitali

corrisposti nelle polizze assicurative sia sulla vita, sia negli strumenti pensionistici a capitalizzazione e quelli imputati al beneficiario di trust, se individuato.

Sono, invece, **REDDITI DIVERSI DI NATURA FINANZIARIA (O CAPITAL GAIN)**:

Le plusvalenze (e le minusvalenze) derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, qualificate e non, quelle realizzate a seguito di cessione e rimborso di titoli obbligazionari e similari, così come sono capital gain i redditi derivanti dalla cessione di strumenti finanziari e di contratti di partecipazione, considerati similari alle azioni, realizzati a seguito di cessione e rimborso di titoli obbligazionari e similari, quelli da cessione a termine di valute estere (compresi i contratti di domestic currency swap), di prelievo di valute estere da conto corrente, derivanti dall'esercizio di contratti derivati (future, option, irs, certificates, Etc, Etn, ecc...).

In qualche caso, la distinzione reddituale non si presenta in maniera così nettamente separata: per esempio, nell'ambito dell'applicazione dell'imposizione sul capital gain nel regime del risparmio gestito.



In primo luogo, è importante ricordare che la normativa fiscale definisce il guadagno derivante dall'investimento nei fondi comuni e Sicav da parte dei privati quale "reddito di capitale", le cui modalità di definizione e di impatto sulla fiscalità del percettore differiscono dai "redditi diversi di natura finanziaria" o, più semplicemente, dai "capital gain".

Per tale ragione, dal punto di vista fiscale, il reddito (di capitale) derivante dall'investimento in fondi non può essere denominato capital gain o plusvalenza ma, più correttamente, "provento" che viene determinato come:

- differenza positiva tra il corrispettivo percepito a seguito di riscatto/liquidazione e il costo di sottoscrizione/acquisto (c.d. "delta Nav");
- intera cedola o dividendo distribuito.

Per la determinazione dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione per tutti i fondi italiani ed esteri (siano o meno quotati), come in precedenza, si fa riferimento alla differenza tra i valori effettivi di acquisto/sottoscrizione e vendita/riscatto e non più ai valori di prospetto delle date delle operazioni. Al contrario, dal punto di vista fiscale, la perdita derivante dall'investimento in fondi, a qualunque tipologia questi appartengano (aperti, chiusi, Sicav, Etf, ecc...), viene sempre definita "minusvalenza", appartenente quindi alla diversa categoria reddituale dei "redditi diversi di natura finanziaria" o "capital gain".

LA COMPENSAZIONE "ANOMALA" DEGLI OICR

Per quanto sia difficile da comprendere in base all'evidenza effettiva e al comune buon senso, è sempre bene ricordare i seguenti principi:

- normalmente l'andamento positivo dei fondi, con sottoscrizione diretta o acquisto sul mercato secondario, genera solo proventi (redditi di capitale);
- la normativa fiscale consente il recupero delle minusvalenze dai fondi solamente con le successive plusvalenze o capital gain.

Secondo quanto sopra espresso, la normativa dispone una particolare asimmetria che comporta la compensabilità delle minusvalenze dei fondi solo con plusvalenze generate da cessioni o rimborsi di titoli, contratti derivati, ma non da operazioni in fondi.

Sui proventi corrisposti (dividendi o proventi da "delta Nav" positivo) derivanti dall'investimento in Oicr viene applicata dal sostituto di imposta una ritenuta del 26%, con un particolare conteggio che tiene conto della minore tassazione sui titoli "agevolati".

La misura dell'aliquota del 26% è in vigore dal 01/07/2014. Per i fondi sottoscritti/acquistati prima di tale data la norma ha previsto il mantenimento del 20% sul maturato fino al 30/06/2014, con modalità applicative piuttosto complesse.

Il sostituto di imposta, vale a dire l'intermediario tenuto ad applicare l'imposizione per conto del cliente/percettore, è:

- la società di gestione del risparmio per i fondi italiani, come Fideuram Investimenti;
- il soggetto incaricato dei pagamenti in Italia, quindi Banca Fideuram per i fondi

lussemburghesi storici come Fonditalia/Interfund e BNP Paribas (Italia) e State Street Bank Italy per gli altri fondi e Sicav di diritto estero collocati dal nostro gruppo. Dal 2011, l'applicazione della ritenuta avviene negli stessi termini per i fondi italiani e quelli esteri, a cura dei diversi sostituti di imposta.

Per tutti i sostituti di imposta e tutte le tipologie di fondi, la ritenuta si applica:

- per le cedole/dividendi distribuiti, sull'intero importo; per i proventi da riscatto/cessione, sulla differenza tra il valore di riscatto, liquidazione o cessione, e il costo medio ponderato di sottoscrizione o d'acquisto delle stesse. Tale differenza si definisce sinteticamente "delta Nav" (positivo).

Esempio 1. Acquisto e rimborso di 100 quote – Delta Nav positivo

Nav all'acquisto = $75 \times 100 = 7.500$

Nav al rimborso = $100 \times 100 = 10.000$

Provento da assoggettare a ritenuta del 26% = $(10.000 - 7.500) = 2.500$



Esempio 2. Acquisto in due tranches (20 + 80) e rimborso di tutte le 100

quote - Delta Nav positivo - calcolo del costo medio ponderato

Nav all'acquisto = $75 \times 20 = 1.500$

Nav all'acquisto = $92 \times 80 = 7.360$

Costo medio ponderato = $(1.500 + 7.360) / (20 + 80) = 88,60$

Nav al rimborso = $100 \times 100 = 10.000$

Provento da assoggettare a ritenuta del 26% = $10.000 - (88,6 \times 100) = 1.140$



Peraltro, è bene ricordare che, per tutti i fondi comuni italiani e i fondi lussemburghesi storici già detenuti alla data del 01/07/2011, per il costo di acquisto va considerato il Nav al 30/06/2011.

Nel caso in cui le quote siano espresse in valuta estera, per la determinazione della base imponibile sia il costo di acquisto, sia l'importo derivante dal riscatto vengono controvalorizzati al cambio medio dell'euro rilevato alle rispettive date di acquisto, riscatto e cambio che può differire da quello effettivo applicato al singolo cliente. Tale principio si applica anche in caso di regolamento dell'operazione in conto corrente espresso nella medesima divisa. La ritenuta deve essere versata all'Erario dal sostituto di imposta entro il 16 del mese successivo all'operazione, salvo, per i soli fondi italiani e lussemburghesi storici, la possibilità di compensazione con il credito di imposta ancora esistente per lo stesso o altri fondi gestiti dalla stessa società di gestione o soggetto incaricato dei pagamenti in Italia e riconducibile alla posizione fiscale al 30/06/2011.

Per tutti i redditi derivanti dai fondi comuni aperti e Sicav, dei fondi chiusi, di diritto italiano ed estero (compresi i fondi lussemburghesi storici, come Fonditalia) la ritenuta si applica a titolo di imposta in capo alle persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali. In definitiva, l'intervento dell'intermediario assolve a ogni obbligo tributario per i clienti da noi definiti "privati". La ritenuta è applicata a titolo di imposta anche nei confronti di tutti gli altri soggetti diversi dalle imprese, compresi quelli esenti o esclusi (come gli enti pubblici) dall'imposta sul reddito delle società.

Fanno eccezione i redditi relativi agli Oicr di diritto estero non armonizzati alle Direttive UE e il cui gestore non sia assoggettato a forma di vigilanza nel Paese di istituzione, in relazione ai quali la ritenuta applicata è a titolo di acconto anche per gli investitori privati, quindi con l'obbligo di riporto nella dichiarazione dei redditi e l'assoggettamento a Irpef ordinaria. Subiscono il trattamento più sfavorevole gli Oicr istituiti al di

fuori dell'Unione Europea (ad esempio alcuni Etf statunitensi), mentre godono dell'imposizione a titolo definitivo gli Oicr non armonizzati istituiti in Lussemburgo (Paese con vigilanza).

La ritenuta costituisce un anticipo (viene quindi definita come “a titolo di acconto”) dell'imposta dovuta in base alle risultanze della dichiarazione dei redditi anche per le “imprese”: ditte individuali che hanno inserito le quote nell'inventario dei beni dell'impresa stessa, Snc e Sas, Sdf, esercenti attività commerciale; società di capitali ed equiparate (Srl, SpA, Sapa, cooperative, enti commerciali). La modalità di applicazione della ritenuta è identica, sia essa a titolo d'imposta o d'acconto. Solamente, nel caso di ritenuta applicata a titolo di acconto sul reddito corrisposto all'investitore-impresa, con conseguente obbligo per lo stesso di riporto del provento in dichiarazione dei redditi, l'intermediario sostituto di imposta deve rendicontare all'Agenzia delle Entrate, tramite il mod. 770 ordinario, i dati anagrafici del percettore, l'importo del provento e della ritenuta effettuata, oltre a una sintetica indicazione dell'investimento finanziario che ha originato il reddito.



Per i fondi comuni e le Sicav, italiani ed esteri, che investono in titoli pubblici agevolati è previsto l'abbattimento dell'imponibile da assoggettare a tassazione per la quota parte generata da questi, la cui aliquota effettiva rimane al 12,5% in virtù della cosiddetta "clausola di salvaguardia".

Nel caso dei fondi comuni, considerata l'evidente difficoltà di una definizione puntuale di quanta parte dei proventi corrisposti a ciascun percettore derivi dall'investimento in titoli agevolati, per la determinazione del reddito da tassare alla minore aliquota è stato individuato un criterio forfettario di tipo patrimoniale. I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani ed esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investita direttamente, o indirettamente tramite altri organismi di investimento, nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi da riscatto, cessione o liquidazione, delle quote.

Nel caso in cui entro il semestre sia stato redatto un solo rendiconto (ad esempio, per un fondo istituito di recente), si utilizza unicamente il valore risultante da questo prospetto. Inoltre, in caso di fusione la percentuale media è determinata considerando la somma dei valori risultanti dai prospetti dei fondi oggetto dell'operazione.

Inoltre, poiché l'aliquota di tassazione sul provento è sempre del 26%, per una determinazione matematica di quanto corrispondente all'aliquota del 12,5%, i proventi, così come le perdite, vengono calcolati o rettificati nella misura del 48,08% del loro ammontare.

L'equivalenza si dimostra con il seguente Esempio: dato 100 l'importo del reddito o della perdita, abbiamo che questa risulta pari a: $100 \times 48,08\% \times 26\% = 12,5\%$.

Allo stesso risultato si perviene considerando che la ritenuta si applica sui proventi al netto del 51,92% della quota riferita ai titoli agevolati.

In altre parole, per i proventi corrisposti nel primo semestre 2015, il sostituto di imposta (la Sgr per gli Oicr italiani o il soggetto incaricato dei pagamenti in Italia per quelli esteri) verifica la percentuale dei titoli agevolati nei rendiconti al 30/06/2014 e al 31/12/2013 e applica la media semplice di tale valore a tutti i redditi corrisposti (fino al 30 giugno compreso). A partire dal successivo 1° luglio, la rettifica si determina in base al valore risultante dai rendiconti al 31/12/2014 e al 30/06/2014, e così via di seguito, a scalare. Ad esempio, se per un fondo obbligazionario abbiamo:

- percentuale titoli pubblici o agevolati al 30/6/2015 = 94%, percentuale titoli pubblici o agevolati al 31/12/2014 = 98%.

La media da applicare per il primo semestre 2016 risulta essere pari al 96%.

Per cui, dato un reddito di capitale di 1.000, con una corrispondente quota di titoli agevolati forfettariamente determinata in 960 (1.000 x 96%), il reddito imponibile per il calcolo della ritenuta del 26% viene determinato in base al seguente calcolo:

reddito imponibile: $(1.000 - 960) + (960 \times 48,08\%) = 501,57$, per cui ritenuta da applicare: $501,57 \times 26\% = 130,40$.



Va da sé che allo stesso risultato si arriva scomponendo il reddito in una parte tassata al 26% e in una, quella riferibile ai titoli pubblici, tassata al 12,5%: $(1.000 - 960) \times 26\% + 960 \times 12,5\% = 10,4 + 120 = 130,40$.

Nell'esempio formulato, la tassazione effettiva è pari al 13,04%, valore molto vicino al minimo del 12,5% in ragione della elevata presenza di titoli agevolati (96%). E' presumibile che per i fondi azionari la tassazione effettiva sia invece più vicina all'aliquota (massima) del 26%.



Nel recente passato, sono intervenute due variazioni normative sulla aliquota di tassazione delle rendite finanziarie, passata dal 12,5% al 20% dal 01/01/2012 e poi al 26% dal 01/07/2014.

Per quanto concerne la tassazione degli investimenti nei fondi comuni, il legislatore è intervenuto secondo modalità diverse per regolare il regime transitorio nel primo e nel secondo passaggio, per cui:

- la prima variazione prevedeva la possibilità di aumento del valore di carico dei fondi tassando con l'aliquota del 12,5% il maturato al 31/12/2011, solo mediante il meccanismo opzionale dell'affrancamento;
- più recentemente, il passaggio viene gestito in automatico direttamente dal sostituto di imposta, con il mantenimento della tassazione al 20% per il maturato ante 30 giugno 2014.

In pratica, per i clienti che si sono avvalsi della possibilità di effettuare il cosiddetto “affrancamento” con specifica richiesta all’intermediario entro il 31/03/2012, il reddito maturato al 31/12/2011 è già stato assoggettato alla misura del 12,5%. Per questi fondi, il nuovo costo medio ponderato valido per la determinazione della base imponibile del provento da assoggettare alla ritenuta è del 26% (o 20% per il maturato al 30/06/2014), all’atto del rimborso, coincide con il valore alla data del 31/12/2011.

Quindi, per tutti gli investimenti in fondi comuni/Sicav italiani ed esteri (compresi gli Etf) effettuati prima del 01/07/2014 il sostituto di imposta (il gestore per i fondi italiani o il soggetto incaricato del pagamento in Italia per fondi e Sicav esteri) applica la ritenuta al momento del realizzo, ma secondo un criterio di maturazione, con l'aliquota del 20% sul provento maturato fino al 30/06/2014 e con l'aliquota del 26% su quanto maturato successivamente.

Per gli investimenti in fondi italiani e lussemburghesi antecedenti al 31/12/2011 il provento può essere determinato dal Nav a questa data, sempre che il cliente abbia esercitato l'affrancamento entro il marzo 2012. Per quanto evidente, va detto che il regime transitorio non si applica se al 1° luglio 2014 il valore delle quote confrontato con il costo medio ponderato di acquisto è risultato negativo.

LE DIVERSE IPOTESI DI ATTRIBUZIONE DELL' ALIQUOTA

Più nel dettaglio, per avere il quadro dell'impatto del cambio di aliquota a partire dal 01/07/2014, le diverse ipotesi di attribuzione dell'aliquota possono essere così riepilogate:

- sulle minusvalenza ante 1° luglio e minusvalenza/provento post 1° luglio non c'è regime transitorio: la minusvalenza complessivamente considerata sull'investimento sarà interamente riconducibile al periodo successivo al 1° luglio, così come il provento sarà interamente tassato al 26%;
- provento ante 1° luglio (tassazione al 20%) e provento post 1° luglio (tassazione al 26%);
- provento ante 1° luglio e minusvalenza post 1° luglio: la perdita di valore della quota post 1° luglio andrà a decurtare il provento ante, per cui se il primo è superiore il risultato delle due componenti verrà tassato al 20% (se la perdita è superiore questa verrà considerata interamente a nuovo regime, senza distinzioni tra ante e post).

Quanto descritto riguarda l'ipotesi più semplice, dove si assume che lo stesso numero di quote detenute prima del 01/07/2014 venga poi riscattato successivamente a tale data; una maggiore complessità di calcolo può derivare dalle seguenti operazioni:

- sottoscrizione successiva al 30 giugno di ulteriori quote dello stesso comparto/fondo, con conseguente rideterminazione del costo medio ponderato, utile ai fini del calcolo del reddito o della perdita dell'investimento;
- riscatto parziale di alcune quote già detenute al 30 giugno 2014.

In sintonia con l'Agenzia delle Entrate, sia il provento maturato alla data di cambio aliquota, sia il numero di quote allora esistenti sono sottoposte all'aliquota più favorevole del 20%. L'ipotesi applicativa considera l'esistenza di uno "zainetto" di quote, da considerare all'atto del riscatto secondo un criterio first in first out (cioè, si scaricano per prime quelle attribuite al periodo meno recente) riferito all'incremento di valore del Nav al 30 giugno. L'applicazione della soluzione prevede in sintesi:

- la memorizzazione del provento alla data del 30/06, pari alla differenza tra il Nav a tale data (per gli Etf, il valore di mercato) e il costo medio ponderato, moltiplicata per il numero delle quote. Se al 30 giugno la differenza non dà luogo a provento, di fatto non esiste periodo transitorio e gli eventi reddituali andranno in ogni caso al 26%;
- nel caso di un provento al 30/06, a tale data viene altresì memorizzato il numero delle quote in essere;
- gli acquisti di quote successivi al 30/06 comportano la revisione del costo medio ponderato nei termini (matematici) consueti;
- al momento dei riscatti parziali o totali delle diverse quote si determina il provento nei termini ordinari, quindi quale differenza tra il valore di riscatto e il costo medio ponderato; se esiste provento (cioè se tale differenza è positiva), allora il reddito di capitale viene considerato riconducibile al provento ante 1° luglio, da tassare al 20%;
- il provento si considera ante 01/07/2014 solo fino a concorrenza del numero di quote esistenti a tale data, al netto di eventuali riscatti successivi (secondo il criterio FIFO); in altre parole, se alla data di riscatto sussiste un residuo di 5 quote ante 1° luglio e il riscatto avviene per 15, lo "scarico" del provento ante può essere preso in considerazione solo con riferimento alle 5 quote residue, mentre le altre andranno tassate al 26%;
- in caso di differenza negativa tra il Nav alla data di riscatto e il costo medio ponderato, la minusvalenza viene imputata interamente al nuovo regime, ma il numero di quote al 30 giugno viene scaricato in misura pari alle quote riscattate, negli stessi termini visti al punto precedente. Invece, lo zainetto relativo al provento non varia;
- va da sé che l'applicazione del 20% termina all'utilizzo definitivo delle quote al 30 giugno o, se precedente, all'utilizzo del provento maturato al 30 giugno considerato in valore assoluto;
- la percentuale di titoli pubblici agevolati (che dal 1° luglio riguarda anche quelli degli enti territoriali) è sempre una sola, quella relativa al semestre in cui il provento viene realizzato e si applica sia sul provento al 20% (rettifica dell'imponibile al 62,5%) sia sul provento al 26% (rettifica al 48,08% dell'imponibile poi tassato al 26%);

- I proventi periodici (le cedole e i dividendi) messi in pagamento dal 1° luglio sono sempre tassati al 26%, senza alcun riferimento al passato;
- in caso di fusione tra fondi o comparti, il solo zainetto relativo al numero quote viene rideterminato in funzione del rapporto di concambio; in caso di trasferimento per successione dell'intestatario, evento che comporta anche l'applicazione della ritenuta con riferimento al valore delle quote alla data del decesso, l'eventuale zainetto residuo (post ritenuta) non è trasmissibile agli eredi. Ovviamente, in caso di cointestazione lo zainetto continua a valere pro-quota con riferimento agli intestatari superstiti.

LE REINTESTAZIONI, ANCHE A SEGUITO DI SUCCESSIONI E DONAZIONI, E I TRASFERIMENTI TRA SOGGETTI DIVERSI



Ai fini dell'applicazione della ritenuta, la normativa considera quale cessione, quindi, con realizzo del presupposto impositivo che genera proventi e minusvalenze fiscalmente rilevanti anche il trasferimento delle quote a rapporti di custodia, amministrazione o gestione, intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza.

Pertanto, ogni reintestazione del contratto di investimento del fondo determina l'applicazione della fiscalità, con realizzo di proventi o di minusvalenze come per le ipotesi di rimborso delle quote.

Anche per le successioni e le donazioni il trasferimento agli eredi e ai donatari delle quote di fondi (compresi gli Etf) viene considerato presupposto impositivo e, pertanto, da assoggettare a ritenuta come per le altre reintestazioni.

La norma che prevede l'applicazione della ritenuta per le reintestazioni specifica che il contribuente è tenuto a fornire al sostituto di imposta la necessaria provvista per l'assolvimento dell'obbligo tributario. In alternativa, per la costituzione della liquidità necessaria per onorare il debito tributario, deve ritenersi possibile anche la vendita delle quote disposta dal sostituto di imposta.

LE CONVERSIONI TRA COMPARTI

Dal 1° luglio 2011 per tutti i fondi, italiani ed esteri, ogni e qualsiasi conversione tra comparti viene considerata rimborso di quote e, pertanto, quale evento fiscalmente realizzativo. Pertanto, negli stessi termini previsti per il riscatto/liquidazione delle quote, anche le conversioni sono suscettibili di generare redditi di capitale (in caso di delta Nav positivo) e minusvalenze (in caso di delta Nav negativo, oltre alle commissioni di sottoscrizione e rimborso).

Riguardo all'oggettiva difficoltà di acquisire la provvista necessaria al versamento della ritenuta, la ritenuta dovuta viene versata a seguito della liquidazione di quote corrispondenti al valore della stessa: in tale maniera, le quote sottoscritte nel nuovo comparto, per le quali il costo di acquisto coincide con il valore alla data di nuova sottoscrizione, sono, nell'ipotesi di provento da assoggettare a tassazione, di numero inferiore rispetto a quanto determinabile in base al semplice rapporto di conversione tra i comparti di provenienza e di arrivo.

La necessità di applicare la fiscalità determina, per taluni fondi di terzi (non per i fondi "della casa"), l'impossibilità di effettuare l'operazione contestualmente, allo stesso Nav.

E' opportuno sottolineare che sono fiscalmente neutri, non verificandosi "conversione tra comparti" i passaggi della posizione dell'investitore tra classi all'interno del medesimo comparto.



A partire dal 1° luglio 2011, sia i fondi italiani/lux storici, sia i fondi di diritto estero (armonizzati UE o meno) sono considerati in automatico in regime di risparmio amministrato presso l'intermediario collocatore, senza la necessità di esercitare l'apposita opzione e senza il vincolo di deposito o custodia delle quote.

A partire dai rimborsi/cessioni/reintestazioni/conversioni tra comparti di fondi italiani e lussemburghesi storici effettuati dal 1° luglio 2011, similmente a quanto già avveniva per i fondi di diritto estero (per i quali però il riconoscimento nel regime del risparmio amministrato era fino a tale data subordinato all'inserimento delle quote in un deposito), quando l'investitore realizza una perdita, la relativa minusvalenza diventa fiscalmente rilevante, quindi compensabile con successive plusvalenze entro la fine del quarto anno successivo a quello di realizzo.

Si ricorda, ancora una volta, che la compensazione avviene solo con "plusvalenze", quindi redditi realizzati con cessione/rimborso di titoli azionari, obbligazionari, derivati, ecc..., mai con "proventi", vale a dire redditi di capitale, quali sono le differenze positive determinate dall'investimento in fondi.

Resta quindi l'asimmetria nella determinazione dei redditi in forza della quale in tutti i fondi comuni, aperti e chiusi, italiani ed esteri, la differenza dei prezzi di acquisto e vendita:

- se positiva, genera un reddito di capitale, sempre tassato;
- se negativa, genera una minusvalenza, compensabile solo con plusvalenze realizzate dal medesimo investitore su altri prodotti finanziari (mai sullo stesso od altri fondi).

Inoltre, costituiscono sempre minusvalenze fiscalmente rilevanti le commissioni relative alle sottoscrizioni, i riscatti, le conversioni degli stessi fondi (al contrario delle commissioni di gestione, già comprese nel valore del Nav alle diverse date).

La minusvalenza in questione va determinata come il risultato della somma algebrica delle seguenti componenti:

- corrispettivo di cessione/riscatto, meno
- costo medio ponderato di acquisto/sottoscrizione, meno
- commissioni e spese di acquisto/sottoscrizione, meno
- commissioni e spese di cessione/riscatto.

Esempio 1. Acquisto e riscatto di 100 quote – Delta Nav negativo

Nav al riscatto = $75 \times 100 = 7.500$

Nav all'acquisto = $100 \times 100 = 10.000$

Commissioni di sottoscrizione = $2 \times 100 = 200$

Commissioni di rimborso = $1 \times 100 = 100$

Minusvalenza = $(7.500 - 10.000) - 200 - 100 = - 2.800$



Anche se il delta Nav è positivo, in ogni operazione di riscatto, liquidazione o cessione (comprese la reintestazione e le conversioni tra comparti), emerge il realizzo di minusvalenze rappresentate dalle (sole) commissioni applicate. Come dire che, nella medesima operazione, possono risultare contestualmente sia

un reddito da tassare (delta Nav positivo), sia una minusvalenza recuperabile in futuro, senza che le due componenti si possano compensare o sommare algebricamente.

Esempio 2. Acquisto e rimborso di 100 quote – Delta Nav positivo

Nav al rimborso = $100 \times 100 \text{ quote} = 10.000$

Nav all'acquisto = $75 \times 100 \text{ quote} = 7.500$

Commissioni di sottoscrizione = $2 \times 100 \text{ quote} = 200$

Commissioni di rimborso = $1 \times 100 \text{ quote} = 100$

Provento da assoggettare a ritenuta del 26% = $(10.000 - 7.500) = 2.500$

Minusvalenza = $- 200 - 100 = - 300$



La normativa prevede che in seguito al rimborso, anche parziale, delle quote, l'intermediario presso il quale il cliente ha il rapporto in regime di risparmio amministrato rilasci l'apposita certificazione per il recupero delle minusvalenze realizzate. In assenza di esplicite indicazioni della normativa, in quanto "intermediario più vicino al cliente", la prassi interpretativa ha individuato nell'intermediario che ha il rapporto diretto con l'investitore, quindi il collocatore banca o Sim, oppure la fiduciaria, il soggetto presso il quale viene detenuto il rapporto in regime di risparmio amministrato. Solamente laddove la Sgr abbia un rapporto diretto con il risparmiatore, è questa società a dover rilasciare la certificazione in quanto titolare del rapporto in regime di risparmio amministrato.

Inoltre, se nel rapporto in regime di risparmio amministrato con il medesimo intermediario presso il quale sono stati investiti i fondi sussistono altre posizioni potenzialmente suscettibili di generare plusvalenze future, in luogo del rilascio della certificazione (e salva eventuale diversa e preventiva indicazione da parte dell'investitore), l'intermediario banca o fiduciaria può memorizzare la minusvalenza, calcolata dallo stesso e/o dalla Sgr, e computarla direttamente in diminuzione dalle plusvalenze successive realizzate dal cliente a seguito cessione o rimborso di (altri) titoli o contratti. Pertanto, dal punto di vista operativo, nel caso in cui il cliente detenga titoli nel deposito amministrato, all'atto del realizzo di una minusvalenza derivante da operazioni in fondi in precedenza citate (riscatto, reintestazione, conversione, ecc...), Banca Fideuram memorizza l'importo allo scopo di procedere automaticamente alla compensazione in caso di successiva cessione o rimborso dei titoli con realizzo di plusvalenze.

Quanto detto vale negli stessi termini anche per le minusvalenze realizzate su fondi collocati dalla Rete Sanpaolo Invest nell'ipotesi in cui i clienti interessati detengano un rapporto di deposito presso Banca Fideuram.



La fiscalità delineata per i fondi e le sicav si applica anche per gli Etf (Oicr quotati).

Il provento derivante dall'investimento negli Etf, determinato quale differenza tra corrispettivo di cessione e costo di sottoscrizione, deve essere considerato unitariamente quale "reddito di capitale", quindi sempre tassato senza possibilità di compensazione con minusvalenze pregresse.

Peraltro, è necessario ricordare che gli Etf sono cosa ben diversa dagli Exchange Traded Commodities (Etc) e dagli Exchange Traded Notes (Etn), strumenti finanziari derivati cartolarizzati negoziati nei medesimi mercati degli Etf.

Per questi strumenti è importante ricordare che, dal 1° luglio 2014 non c'è più la necessità di scorporare la componente reddito di capitale da quella di capital gain, derivante dalle differenze espresse dai valori di mercato rispetto al Nav del fondo: tutto il provento, anche derivante dagli scarti da negoziazione, rimane sempre e solo reddito di capitale (non compensabile con minusvalenze pregresse).

Quindi, ricapitolando, per la determinazione dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione per tutti i fondi italiani ed esteri (siano o meno quotati) si fa riferimento alla differenza tra i valori effettivi di acquisto/sottoscrizione e vendita/riscatto e non più ai valori di prospetto delle date delle operazioni.

Al contrario, dal punto di vista fiscale, la perdita derivante dall'investimento in fondi, a qualunque tipologia questi appartengano (aperti, chiusi, Sicav, Etf, ecc.), viene sempre definita "minusvalenza", appartenente quindi alla diversa categoria reddituale dei "redditi diversi di natura finanziaria" o "capital gain".

I FONDI ALTERNATIVI

I cosiddetti fondi di "private equity", come il prodotto "Advanced Capital", così come gli hedge fund di diritto italiano, sono soggetti alla ritenuta del 26% sui proventi realizzati in caso di riscatto o sui dividendi distribuiti.

E' interessante segnalare che, contrariamente ai fondi comuni aperti/Sicav, per i quali l'evento è assolutamente raro, per questa tipologia di fondo possono intervenire delle cessioni a terzi: anche in questo caso, il guadagno realizzato dall'investitore viene fiscalmente definito "provento" ("reddito di capitale") e non capital gain (quindi, non è compensabile con minusvalenze pregresse).

Analogamente a quanto visto in precedenza, per questa tipologia di fondi di diritto italiano vale il regime transitorio previsto dalla riforma della tassazione dei fondi comuni, per cui per la determinazione del reddito di capitale sulle quote già detenute alla data del 01/07/2011 vale il Nav al 30/06/2011.

Per i fondi mobiliari chiusi di diritto estero, valgono le consuete regole già esposte in precedenza, tenendo presente che, per loro natura, non sono Oicr armonizzati alle direttive UE.



Se effettuati direttamente (e non attraverso “contenitori”, quali fondi comuni, gestioni patrimoniali e polizze assicurative) questi investimenti possono produrre “redditi di capitale”, sempre tassati (mai compensabili), riconducibili ai dividendi.

Nell’ipotesi di negoziazione, cioè di cessione a terzi ordinariamente effettuata nei mercati regolamentati, si realizzano “capital gain”, sui quali l’intermediario applica l’imposta sostitutiva in relazione all’opzione esercitata dal cliente per il regime del risparmio amministrato.

La particolarità della categoria dei redditi diversi di natura finanziaria (capital gain) è caratterizzata dalla possibilità di portare in diminuzione eventuali perdite (le minusvalenze) da plusvalenze realizzate successivamente, ai fini della determinazione della base imponibile dell’imposta.

Se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, l’eccedenza può essere compensata dall’ammontare delle plusvalenze successive, entro il termine del quarto anno di imposta successivo al realizzo.

Nel risparmio amministrato la tassazione viene effettuata dalla banca su ogni singola operazione: è possibile pertanto compensare le plusvalenze solamente con minusvalenze precedenti, cioè effettuate in data antecedente.

Nell’ipotesi di operazioni in titoli espressi in valuta estera, la base imponibile dell’imposta sul capital gain si determina applicando i relativi cambi di riferimento con l’euro alle date delle operazioni di acquisto, vendita o rimborso (anche se le operazioni si regolano su conti in divisa).



Gli interessi e gli altri proventi derivanti da obbligazioni e titoli simili sono soggetti all'imposta sostitutiva ora del 26% e applicata dagli intermediari solo sui redditi percepiti dai soggetti privati definiti in tale ambito "nettisti", contrapposti alle imprese (c.d. soggetti "lordisti").

LA FISCALITÀ AGEVOLATA DEI TITOLI DI STATO

In deroga all'imposta del 26% su obbligazioni o titoli simili, sono soggetti all'aliquota del 12,5% gli investimenti direttamente effettuati dalla clientela in titoli emessi da:

- Stato italiano (Bot, CCT, BTP, ecc...);
- Organismi sovranazionali equiparati allo Stato italiano (BEI, BIRS, ecc...);
- Amministrazioni statali (come Regioni, Province e Comuni) ed enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali o per servizi pubblici in regime di monopolio. Rientrano in tale fattispecie agevolata anche i buoni postali di risparmio;
- Stati esteri, compresi gli enti territoriali con i quali è in vigore ed è operativo uno scambio di informazioni con lo Stato italiano, elencati nella "white list" compresa in apposito provvedimento ministeriale.

La stessa aliquota agevolata si applica in altri strumenti o servizi finanziari che fanno da "contenitore", come:

- fondi comuni di investimento (così come Sicav ed Etf);
- gestioni patrimoniali individuali;
- contratti di pronti contro termine e prestito titoli;
- polizze assicurative.

L'oggetto della tassazione, con l'imposta sostitutiva applicata dal depositario secondo il meccanismo del Conto Unico, è costituito dagli interessi ed altri proventi derivanti dagli strumenti emessi dai "Grandi emittenti":

- Stato italiano; Regioni, Province e Comuni; società con azioni quotate nei mercati regolamentati dell'UE e degli Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo; banche, quotate e non; enti pubblici economici trasformati in società per azioni (esempio: Ferrovie dello Stato, ENI, ENEL, INA); Organismi Internazionali equiparati dalla normativa allo Stato italiano (a esempio: BEI, BIRS, EURATOM, BERS, CECA, ecc.); tutti i soggetti non residenti, pubblici e privati.

Rientrano nell'applicazione dell'imposta sostitutiva anche gli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli simili, emessi da soggetti diversi da quelli sopra indicati, negoziati nei mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, e i titoli detenuti da uno o più investitori qualificati.


Non sono invece soggetti all'imposta sostitutiva i proventi derivanti da titoli non compresi in tale elenco, come i titoli obbligazionari di società non quotate residenti, dove l'emittente (e non l'intermediario) è tenuto all'atto del pagamento all'applicazione della ritenuta del 26% a titolo d'imposta, quindi definitiva ai fini dell'assolvimento dell'obbligo tributario per i privati, mentre è a titolo di acconto per le imprese.

Tornando ai termini generali, la base imponibile dell'imposta sostitutiva applicata dagli intermediari nei confronti dei clienti nettisti è data da: interessi (cedole), premi e altri frutti; differenza fra valore di rimborso e prezzo di emissione (c.d. scarto di emissione, anche per gli zero coupon) per la rispettiva quota parte maturata nel periodo di possesso.

Le modalità applicative della tassazione avvengono secondo il meccanismo del Conto Unico, per cui:

- per le operazioni di compravendita, l'imposizione si applica per il periodo di possesso, con accredito o addebito al cliente dell'imposta sostitutiva corrispondente ai ratei cedolari e scarti di emissione rispettivamente maturati alle date di acquisto e vendita;
- per le operazioni di trasferimento a/da altro deposito titoli, presso la stessa o altra banca, viene contestualmente accreditata (dall'intermediario ricevente) o addebitata (dall'intermediario trasferente) in conto corrente l'imposta sostitutiva maturata fino alla data in cui si effettua l'operazione.

Il grafico di seguito mostra il funzionamento del Conto Unico nell'ipotesi di cessione/acquisto in data 30/06/2015 di un titolo obbligazionario emesso l'01/01/2015 con cedola annuale.



Per i soli Bot l'imposta si commisura sull'intero ammontare degli interessi prodotti e determinati al momento dell'emissione e, quindi, il funzionamento del Conto Unico avviene al contrario di quanto sopra rappresentato: in sede di trasferimento o cessione è l'acquirente/ricevente nettista a essere addebitato dell'imposta sostitutiva, a fronte di un parallelo accredito al cedente/trasferente.

Per quanto concerne i titoli espressi in valuta estera, assume rilevanza la differenza tra il cambio alla data della cessione, o il rimborso del titolo, o l'incasso delle cedole e il cambio alla data di acquisto o sottoscrizione. In caso di acquisto di titoli, infatti, il rateo già maturato viene convertito al cambio del giorno di acquisto e quindi l'imposta viene accreditata al cliente in misura corrispondente. Allo stesso modo, in caso di cessione/scadenza del titolo o di scadenza delle cedole, al cliente viene addebitata l'imposta sostitutiva calcolata sull'intero rateo maturato convertito al cambio del regolamento (se il conto corrente di riferimento è espresso in euro) o del giorno in cui il provento è percepito (se il conto corrente è espresso nella stessa divisa del titolo). In tal modo, l'imposta sul rateo maturato nel periodo di possesso (imposta accreditata al netto dell'imposta addebitata) risente sia del cambio iniziale sia del cambio finale, anche nell'ipotesi in cui l'operazione venga regolata tramite un conto corrente espresso nella stessa divisa del titolo. Inoltre, è bene ricordare che per i titoli esteri (cioè emessi da non residenti) il calcolo dell'imposta sostitutiva deve essere effettuato sugli importi al lordo dell'eventuale imposta del Paese estero dell'emittente. In qualche ipotesi, la depositaria estera può disapplicare la ritenuta estera a seguito della consegna da parte della clientela, previamente e appositamente informata da Operation Prodotti Bancari Back Office Titoli secondo modalità di volta in volta individuate, di apposita documentazione (ad esempio la dichiarazione di essere l'effettivo beneficiario e/o certificato di residenza fiscale in Italia rilasciato dall'Agenzia delle Entrate).

Infine, è importante sottolineare che lo scarto di emissione (da considerare quale cedola che matura durante l'intera durata del titolo) è sempre un reddito di capitale (e non un capital gain), quindi sempre tassato e mai compensabile con minusvalenze pregresse. In particolare, tale principio assume particolare rilevanza sostanziale nei titoli zero coupon.

Per alcuni Titoli di Stato e obbligazionari "indicizzati all'inflazione", in termini generali, il prelievo dell'eventuale incremento del capitale viene applicato a partire dal momento in cui lo stesso diviene conoscibile. Fino a tale data, l'eventuale differenza che tenga conto delle aspettative si riflette sul valore del titolo e dà luogo all'imposizione sul capital gain.

PER LA COMPrensIONE DEL MECCANISMO, PUÒ ESSERE UTILE QUALCHE ESEMPIO NUMERICO DEL CONTO UNICO:

Esempio 1. Il privato acquista un'obbligazione bancaria la cui cedola alla data di acquisto è maturata per un valore pari a 10. Alla scadenza, la cedola viene corrisposta interamente per 60. Avremo le seguenti operazioni:

- alla data di acquisto: $10 \times 26\% = 2,60$ accreditati sul c/c;
 - alla data di pagamento della cedola: $60 \times 26\% = 15,6$ addebitati sul c/c;
- con un complessivo carico fiscale di 13, corrispondente al 26% di 50, reddito maturato nel periodo di possesso.

Lo stesso discorso vale, ovviamente, anche per lo scarto di emissione.



Esempio 2. Utilizziamo l'esempio di prima e assumiamo che i valori siano espressi in dollari. Il privato acquista un'obbligazione bancaria con cedola in corso di maturazione pari a 10, quando il cambio con l'euro è pari a 1,35. Alla scadenza, la cedola viene corrisposta interamente per 60, quando il cambio è 1,32. Avremo le seguenti operazioni, comprensive delle controvalorizzazioni in euro (ai cambi alle date di acquisto e pagamento):

- alla data di acquisto: $10 \times 1,35 \times 26\% = 3,51$ accreditati sul c/c;
 - alla data di pagamento cedola: $60 \times 1,32 \times 26\% = 20,59$ addebitati sul c/c;
- con un complessivo carico fiscale di 17,08, corrispondente al 26% della differenza degli importi di acquisto e pagamento controvalorizzati in euro, valore che rappresenta il reddito imponibile maturato nel periodo di possesso.



Esempio 3. Si consideri una persona fisica che acquista sul mercato per 94 un CTZ emesso a 90. Secondo il regime di capitalizzazione composta lo scarto di emissione maturato alla data dell'acquisto è 5 (su cui il cliente incassa la ritenuta del 12,5% secondo il meccanismo del conto unico descritto in precedenza) e il valore di carico ai fini del capital gain è 89. Il successivo rimborso del titolo porterà ad uno scarto di emissione tassato al 12,5% (aliquota per i titoli "agevolati") su 10 (differenza tra 100 e 90) mentre il differenziale tra prezzo capital gain all'acquisto (89) e prezzo capital gain del rimborso (90) - uguale a 1 - costituisce una plusvalenza da negoziazione (capital gain) da tassare secondo le modalità previste per tale regime.

Invece, nell'ipotesi di acquisto alla medesima data dello stesso titolo per 97, avremmo sempre un reddito di capitale di 5 all'acquisto e di 10 al rimborso ma una minusvalenza di 2 (92 acquisto - 90 rimborso), da compensare con successive plusvalenze secondo le modalità più avanti illustrate per il regime del risparmio amministrato.



La base imponibile dell'imposta sul capital gain è in linea generale determinata dalla differenza tra corrispettivo percepito e il costo di acquisto, al netto di eventuali redditi di capitale (interessi, scarti di emissione, ecc...) maturati nel periodo (sempre tassati in via autonoma) e di spese e oneri direttamente afferenti l'operazione.

La particolarità della categoria dei redditi diversi di natura finanziaria (capital gain) è caratterizzata dalla possibilità di portare in diminuzione eventuali perdite (le minusvalenze) da plusvalenze realizzate successivamente, ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta.



Il rendimento percepito è definito dalla normativa fiscale come “reddito di capitale” e viene così determinato per qualsiasi prestazione in fase di riscatto per le diverse tipologie di polizze assicurative appartenenti al ramo I o ramo III (unit linked). Nell’ipotesi di riscatto, totale o parziale, di polizze assicurative sulla vita e di capitalizzazione, la differenza, se positiva, tra il valore di riscatto e l’ammontare dei premi pagati, determina un reddito di capitale assoggettato all’imposta sostitutiva del 26% a cura della compagnia assicurativa, sempre che il beneficiario sia una persona fisica. Tale disposizione generale subisce una deroga nell’ipotesi in cui l’erogazione del capitale avvenga per il decesso dell’assicurato, per cui il reddito incluso nel riscatto è esente da imposizione per la sola quota parte legata alla corresponsione a copertura del rischio demografico. I rendimenti finanziari vengono tassati ordinariamente anche se corrisposti per il riscatto caso morte.

La perdita derivante dall’investimento in polizze assicurative non è mai recuperabile da parte dei clienti. In occasione di ogni riscatto parziale sulle polizze assicurative, il reddito imponibile si ottiene come differenza tra il controvalore liquidato e la relativa quota parte del premio versato.

Una particolare eccezione a quanto sopra esposto è l’ipotesi di “decumulo finanziario” prevista dalla polizza Fideuram Vita Insieme. In relazione alla specifica clausola contrattuale, l’ipotesi in questione non rappresenta nel caso di specie un riscatto parziale del contratto bensì una restituzione dei premi versati. Pertanto, all’atto dell’erogazione per decumulo non sussiste tassazione. Ovviamente, va tenuto conto che, in fase di riscatto della polizza, la base imponibile viene definita come differenza tra corrispettivo e premi versati al netto degli importi restituiti con il decumulo (per cui, quanto non è stato tassato in precedenza verrà assoggettato a imposizione nel momento del riscatto).

Infine, l’attuale aliquota dell’imposta sostitutiva del 26% si applica anche per i contratti assicurativi stipulati precedentemente al 1° luglio 2014 ma solo su quanto maturato successivamente a tale data. In altre parole, l’aliquota si applica seguendo un criterio di maturazione del provento:

- su quanto maturato fino 31/12/2011, l’aliquota è il 12,5%;
- sul maturato dall’01/01/2012 fino al 30/06/2014, è il 20%;
- successivamente, l’aliquota è pari al 26%.

Ai fini della determinazione della parte di reddito maturata a tali date deve essere presa in considerazione la differenza tra la riserva matematica relativa a ciascuna polizza alle stesse date e i premi versati.

L’aliquota da applicare risulta comunque da considerare con attenzione nell’ipotesi in cui (ad esempio, per le polizze unit linked senza un minimo garantito) il rendimento successivo comporti una variazione negativa della riserva matematica rispetto a quella esistente alle date del 30/06/2014 e del 31/12/2011. In questo caso, la perdita di valore deve essere computata in diminuzione dal rendimento successivo, laddove sussistente.

RENDIMENTO ALLA DATA			TASSAZIONE		
31 DIC. 2011	30 GIU. 2014	DATA RISCATTO	12,50%	20,00%	26,00%
100	180	300	100	80	120
100	180	150	100	50	0
100	80	110	100	0	10
-100	20	80	0	20	60



Anche per le polizze assicurative, come per i fondi comuni di investimento, il criterio per la determinazione della quota parte da tassare alla minore aliquota del 12,5% (o, in maniera equivalente dal punto di vista matematico, da tassare al 26% sul 48,08% del reddito) è di tipo patrimoniale, forfettario.

I proventi derivanti dai titoli pubblici sono determinati in misura proporzionale alla percentuale media dell'attivo investito in tali titoli dalla compagnia di assicurazione, direttamente o indirettamente (cioè tramite quote di fondi).

La percentuale di titoli pubblici agevolati viene rilevata con cadenza annuale nel corso della durata del contratto, sulla base dei rendiconti di periodo delle gestioni assicurative e dai prospetti redatti dalle Sgr (società di gestione del risparmio, sono gli intermediari finanziari che si occupano di gestione dei fondi comuni).

Se la durata della polizza è pluriennale, l'aliquota per determinare la presenza di titoli pubblici ai fini della tassazione agevolata viene data dalla media semplice delle percentuali rilevate nel corso della durata del contratto, convenzionalmente calcolate al 31 dicembre di ciascun anno con riferimento all'ultimo rendiconto approvato e alla data di estinzione della polizza se prima di tale data è stato approvato un ulteriore rendiconto.

La tassazione al 26% viene quindi attenuata attraverso una riduzione della base imponibile, così da trasferire al beneficiario della prestazione la minore imposizione correlata ai titoli pubblici agevolati compresi, direttamente o indirettamente, tra gli attivi a copertura delle riserve matematiche.

In altre parole, nell'ipotesi di una polizza assicurativa di tipo unit linked collegata a fondi interni, annualmente viene determinata una aliquota per ogni fondo interno, ponderando la percentuale di presenza di titoli pubblici comunicata dalle Sgr relativamente ai fondi comuni oggetto di investimento per il peso di ciascuno nel fondo interno.

Le singole percentuali annuali di ogni fondo interno saranno utilizzate per determinare la percentuale di ogni singola polizza al 31 dicembre di ogni anno di vita del contratto ed eventualmente alla data di liquidazione, in proporzione al peso dell'investimento del singolo fondo sul totale investito alle date di riferimento. Allo stesso modo, nell'ipotesi di investimento della polizza anche in fondi esterni, oltre alla gestione del fondo interno, l'aliquota che esprime la presenza dei titoli agevolati viene ponderata tenuto conto di queste componenti rilevate durante la durata del contratto.



Nell'ipotesi di conferimento di un incarico di gestione patrimoniale a una banca o a un altro intermediario abilitato (tipicamente una Sgr, come Fideuram Investimenti) con l'esercizio di apposita opzione (nei contratti di gestione Omnia l'opzione è già prevista per default) si può applicare il regime del risparmio gestito. Salvo alcune eccezioni, con il regime del risparmio gestito il privato diventa di fatto un "lordista" su tutti i proventi derivanti dal suo investimento tramite la gestione patrimoniale, in quanto non subisce più ritenute o imposte sostitutive sui redditi di capitale (interessi e dividendi).

Tutti i redditi di capitale vengono quindi percepiti al lordo delle ritenute e concorrono insieme alle plusvalenze e minusvalenze, nonché ai differenziali derivanti dai contratti derivati, alla determinazione (tramite somma algebrica) del risultato di gestione, soggetto all'imposta sostitutiva del 26%.

Sono comunque esclusi dal risultato di gestione i dividendi e le plusvalenze/minusvalenze su partecipazioni qualificate e i proventi da Oicr non armonizzati UE e istituiti in Paesi che non li sottopongono a vigilanza.

E' importante specificare che la tassazione avviene secondo un criterio di "maturazione" annuale sia dei proventi o redditi di capitale che dei capital gain, quindi anche se latenti e non ancora percepiti. In altre parole, concorre a formare il risultato di gestione anche il valore di quotazione di ciascun titolo: vengono pertanto tassate anche le plusvalenze non ancora effettivamente realizzate ma, per altro verso, sono immediatamente deducibili le minusvalenze latenti (determinate giorno per giorno e fino al termine del periodo di imposta e/o della cessione, secondo i valori di Borsa dei titoli).

Si sintetizza di seguito il calcolo per la determinazione della base imponibile:

$$VPG1 - VPG2 - CONF + PRL = RGL - RE = RMG$$

- VPG1 è il Valore Patrimonio gestito al 31/12 (calcolato secondo disposizioni Consob);
- VPG2 è il Valore Patrimonio gestito al 1/1 (calcolato secondo disposizioni Consob);
- CONF sono i Conferimenti;
- PRL sono i Prelievi;
- RGL è il Risultato di gestione al lordo dell'imposta (da inizio anno);
- RE sono i Redditi da escludere, corrispondenti a:
 - Valori soggetti a ritenuta o esenti;
 - Proventi (+Perdite) da OICR non armonizzati UE;
 - Dividendi e plus/minusvalenze su partecipazioni qualificate;
- RMG è il risultato maturato della gestione (base imponibile dell'imposta).

Ricapitolando, le particolarità di questo regime rispetto ai precedenti sono:

1. la tassazione avviene secondo un criterio di maturazione del risultato globale;
2. è possibile la compensazione delle minusvalenze da cessione/rimborso di titoli e fondi con interessi, dividendi e altri proventi anche da fondi (che, insieme, formano il risultato complessivo della gestione);
3. gli oneri (compresa l'imposta di bollo) e le commissioni sono computati in diminuzione dalla base imponibile.

Nel caso di esistenza di minusvalenze, la loro compensabilità con i redditi di capitale, come indicato al punto 2., costituisce un'ipotesi estremamente favorevole per il contribuente.

Inoltre, l'eventuale risultato negativo (complessivo) di un esercizio può essere portato in deduzione dai risultati positivi successivi fino al 4° anno.

Considerato che l'attuale aliquota del 26% si applica sul risultato maturato di gestione a partire dal 1° luglio 2014, per realizzare la neutralità del passaggio dalla precedente tassazione al 20% la normativa ha previsto che i risultati negativi maturati nei contratti di gestione patrimoniale individuale in regime di risparmio gestito non ancora utilizzati devono essere portati a nuovo per la consueta compensazione entro il quarto anno successivo a quello di maturazione nella misura del 48,08% dell'ammontare residuo se maturati entro il 31 dicembre 2011 (in scadenza al 31/12/2015) e nella misura del 76,92% se maturati successivamente ed entro il 30 giugno 2014.

Nel regime del risparmio gestito la fiscalità si applica per ciascun contratto: in caso di chiusura dello stesso con un residuo di minusvalenze non recuperate dai risultati positivi degli ultimi 4 anni, il gestore rilascia a favore di tutti i cointestatari una certificazione per l'utilizzo in compensazione del valore a ciascuno riferibile in un'altra gestione patrimoniale o in un deposito amministrato o, ancora, in regime di dichiarazione, sempre fino al 4° anno successivo a quello in cui la perdita è maturata.

Anche per quanto riguarda il regime del risparmio gestito, nessun valore (salvo l'eccezione di plusvalenze e proventi da partecipazioni qualificate e Oicr non armonizzati UE) deve essere indicato nel Mod. Unico e nessuna segnalazione nominativa va effettuata dalla Banca, dalla Sgr o da altro intermediario.

L'obbligo di sostituto di imposta da parte del gestore viene adempiuto mediante il prelievo dell'imposta applicata al risultato della gestione stessa (o, in alternativa, mediante provvista fornita dal cliente) e il successivo versamento all'Erario.



Quanto descritto in precedenza con riferimento agli investimenti indiretti in titoli pubblici agevolati (di stato italiano ed equiparati, esteri di enti territoriali e stati compresi nella “white list”) segue lo stesso criterio anche nelle gestioni patrimoniali individuali per la determinazione del risultato maturato annuale, corrispondente alla base imponibile da assoggettare all'imposta sostitutiva del 26% nell'ambito del regime del risparmio gestito, per cui:

- i valori riferiti agli investimenti “diretti” in titoli pubblici concorrono a formare il reddito imponibile (o la perdita fiscalmente rilevante) nella misura del 48,08%;
- i valori riferiti agli investimenti “indiretti” in titoli pubblici, vale a dire in fondi (nel caso delle GPF, le gestioni patrimoniali in fondi), concorrono alla determinazione dell'imponibile al 48,08%:
per i pagamenti (anche da riscatto) rilevati nel primo semestre viene considerata la percentuale di titoli agevolati applicabile al singolo fondo in tale periodo; per i pagamenti rilevati nel secondo semestre e nell'ipotesi di esistenza dei fondi.

A fine anno, questi concorrono alla determinazione del risultato imponibile annuale nella misura del 48,08% riferita alla percentuale rilevabile in ciascun fondo nel corso del secondo semestre dello stesso anno (media dei rendiconti al 31/12 e al 30/06 dell'anno precedente).

Ad esempio, se il cliente detiene una gestione patrimoniale (o linea di investimento) composta da due fondi che concorrono a formare il risultato maturato di gestione al 50% ciascuno, dove il fondo A è obbligazionario e ha una composizione rilevante in titoli agevolati (media in titoli pubblici: 96%) e il fondo B è un fondo azionario (media di titoli pubblici: 0%), l'imposta sostitutiva sul risultato maturato di gestione rilevata a fine anno viene determinata come segue:

- risultato di 2.000 di cui 1.000 riconducibile ad A e 1.000 a B;
- imponibile “rettificato” per il maturato in titoli pubblici del fondo A: $1.000 \times 96\% \times 48,08\% = 461,57$;
- imponibile non “rettificato” del fondo A per la restante parte: $1.000 - 960 = 40$
- ritenuta da applicare sul maturato relativo al fondo A: $(461,57 + 40) \times 26\% = 130,41$;
- ritenuta da applicare sul maturato relativo al fondo B: $1.000 \times 26\% = 260$;
- ritenuta complessiva: $130,428 + 260 = 390,41$.





Attualmente le gestioni patrimoniali “della casa” sono riconducibili al contratto Omnia che ha la caratteristica di poter essere costituito da diverse linee di gestione composte solo da fondi (GPF) o miste (GPM).

Con riferimento a tale prodotto (o, meglio “servizio di investimento”), è bene sin da subito specificare che ciascuna linea di gestione inserita nell’unico contratto ha propria autonomia patrimoniale e, pertanto, la determinazione della base imponibile, con il conseguente calcolo del debito di imposta o del credito corrispondente alla minusvalenza da riportare a nuovo, si determina annualmente per ciascuna linea, salva però l’eventuale compensazione ai fini del versamento tra le posizioni con segno diverso.

In altre parole, poiché il calcolo dell’imposta viene determinato a livello di singolo contratto di gestione, l’esistenza di diverse linee interne costituisce motivo di efficienza fiscale, considerata la possibilità di compensazione dei singoli risultati, altrimenti possibile, nella diversa ipotesi di esistenza di singoli contratti, solamente con l’estinzione del contratto con minusvalenza fiscalmente rilevante. Trattandosi di redditi già tassati sul “maturato”, nessuna ulteriore imposizione viene applicata sul decumulo (opzione cedola periodica) e sullo stacco proventi (sulla nuova Eligo Titoli).



I proventi conseguiti dai privati derivanti dai contratti di pronti contro termine, su titoli obbligazionari e similari, valute, riporti, prestito titoli, sono redditi di capitale e devono essere assoggettati alla ritenuta a titolo di imposta del 26%, a cura degli intermediari che comunque intervengono nelle operazioni, anche in qualità di acquirenti.

Sui proventi che vengono corrisposti a seguito di operazioni di pronti contro termine, riconosciuti alla clientela su base contrattuale secondo un predeterminato unico rendimento complessivo, in caso di un titolo di stato o obbligazionario, la fiscalità viene applicata contemporaneamente:

- sull'interesse maturato nel periodo, con riferimento al titolo utilizzato nell'operazione;
- sul provento derivante dall'operazione stessa.

Nell'ipotesi in cui vengano utilizzati titoli pubblici "agevolati" (di Stato italiano, equiparati e titoli esteri emessi da Paesi "white list" e da enti territoriali di questi stati), viene applicata la più favorevole aliquota del 12,5% sia sulla parte corrispondente all'interesse maturato sul titolo che sul provento dell'operazione.



Il regime di tassazione della previdenza complementare (previsto negli stessi termini per fondi pensione e polizze pensionistiche, di seguito anche genericamente “fondi pensione”) è piuttosto complesso, anche in relazione a vincoli regolamentari e alla variazione della normativa nel tempo. Quanto di seguito illustrato è quindi limitato ai fondi pensione aperti e alle polizze pensionistiche complementari previsti per la clientela. Inoltre, poiché il regime di tassazione è stato notevolmente modificato dal 1° gennaio 2007, va detto che non verranno qui indicate le particolarità applicabili dal regime fiscale transitorio per le adesioni ante tale data.

Il processo di funzionamento della previdenza complementare segue tre specifiche fasi, ognuna con la propria particolarità fiscale:

- la contribuzione, l'alimentazione finanziaria a carico dell'aderente, base di partenza per la costituzione del montante per le prestazioni finali;
- l'accumulazione, la gestione delle risorse accumulate mediante investimenti finanziari preordinati a massimizzare il rendimento degli stessi aumentando così l'importo che costituirà la prestazione finale a favore dell'aderente;
- la prestazione, vale a dire l'obiettivo finale di questo strumento, somme a garanzia di un certo livello di reddito nel momento di cessazione dell'attività lavorativa, a copertura dei bisogni non completamente soddisfatti dalla previdenza obbligatoria.

Connesse a conseguenti distinte applicazioni della fiscalità che viene a essere definita ETT: Esenzione (fase della contribuzione), Tassazione (accumulazione/rendimento), Tassazione (prestazione).

LA CONTRIBUZIONE

I contributi (o i premi, nel caso di polizze pensionistiche) versati ai fondi pensione sono deducibili dal reddito complessivo, base imponibile per l'Irpef dell'aderente/contribuente, fino a un massimale annuo di 5.164,57 euro.

Tale limite annuo è attribuibile a ciascun contribuente e deve essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi dell'anno in cui il contributo è stato pagato, tenendo conto anche di versamenti effettuati a favore delle persone fiscalmente a carico.

Non sussiste alcun vincolo in merito alla tipologia di reddito che concorre a formare il reddito complessivo (lavoro dipendente, autonomo, fondiario, di capitale, ecc.): l'unica condizione per la deducibilità fiscale è che l'importo pagato vada a decurtare l'imponibile Irpef corrispondente al reddito complessivo da dichiarazione dei redditi (sono esclusi, quindi, i redditi di capitale e i redditi diversi di natura finanziaria soggetti a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva, in quanto non si indicano in dichiarazione).

Nell'ipotesi di impossibilità di deduzione, in tutto o in parte, per mancanza di reddito imponibile o per superamento del massimale, è possibile evitare la successiva imposizione in fase di erogazione delle prestazioni comunicando l'importo non dedotto al fondo pensione o all'impresa di assicurazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al pagamento.

L'ACCUMULAZIONE (I RENDIMENTI)

Il fondo pensione investe quanto ricevuto dagli aderenti in attività finanziarie. Il rendimento maturato annualmente derivante dagli investimenti del fondo sono assoggettati a un'imposta del 20%, versata a cura

dello stesso fondo (o della compagnia assicurativa).

Peraltro, per le componenti reddituali del fondo generate dai titoli pubblici agevolati, l'aliquota applicata è del 12,5%.

LE PRESTAZIONI

Per tutte le prestazioni erogate in forma di capitale, la base imponibile, sulla quale il fondo pensione – quale sostituto d'imposta, deve operare la ritenuta, è commisurata all'ammontare complessivo al netto dei rendimenti e dei contributi non dedotti (in sostanza, la base imponibile corrisponde ai contributi dedotti).

Quindi, le prestazioni erogate in ragione della definitiva cessazione dell'adesione, a seguito di pensionamento (e altri casi, quali la morte dell'aderente, l'invalidità permanente o la cessazione dell'attività lavorativa per cause esterne) sono soggette a una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15%. Tale prelievo esaurisce ogni obbligo tributario a carico dell'aderente.

La suddetta aliquota d'imposta si riduce a partire dal 16° anno di contribuzione al fondo nella misura dello 0,30% annuo (quindi, in caso di adesione nel 2015, la prestazione erogata nel 2030 sarà assoggettata all'aliquota del 14,70%), fino al limite del 9%, corrispondente a una contribuzione di 35 anni.

Invece, per i riscatti volontari, esercitati prima del termine previsto e per cause diverse dalle precedenti, dipendenti solo dalla volontà dell'aderente al fondo, si applica una ritenuta a titolo d'imposta del 23%.

Per le prestazioni riconosciute all'aderente in forma di rendita, l'imponibile fiscale corrisponde all'ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati a imposta (contributi non dedotti dal reddito e rendimenti finanziari). Anche in tale caso sull'imponibile viene applicata una ritenuta a titolo d'imposta del 15%, riducibile progressivamente fino al 9% negli stessi termini visti in precedenza. Il prelievo effettuato esaurisce ogni obbligo tributario e, pertanto, anche in questo caso gli importi percepiti non devono essere riportati in dichiarazione dei redditi.

Nell'erogazione in fase di rendite il montante della posizione continua a essere reinvestito: i rendimenti finanziari, se determinabili, conseguiti successivamente alla maturazione del diritto di percezione della prestazione pensionistica in forma periodica, sono soggetti all'imposta sostitutiva con aliquota del 26% che anche in tal caso esaurisce ogni obbligo tributario per il percettore.